



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
“Annunziata – Mariano Santo
S. Barbara”
Cosenza



REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 00372 DEL 12.07.2018

OGGETTO: esecuzione sentenza n° 595/2018 – Trib CS – M.T./AOCs (fasc.992)

Il Direttore Generale dott. Achille Gentile, nominato con D.P.R. n° 05 del 12 gennaio 2016, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

U.O.C. AFFARI GENERALI E ASSICURATIVI

Il Direttore della U.O.C. propone l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico – procedurale.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa L. Sirianni

Il Direttore dell' U.O.C.
Dott. Vincenzo Scoti

DIPARTIMENTO AREA SERVIZI AMMINISTRATIVO – TECNICI

Il Direttore del Dipartimento esprime parere favorevole all'adozione del presente atto.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO

che questa Azienda, a conclusione di procedura concorsuale ad evidenza pubblica, ha, a suo tempo, sottoscritto con FARO Assicurazioni S.p.A. polizza assicurativa triennale per Responsabilità Civile verso Terzi n°10.7005952, con decorrenza dal 30/06/2008 al 30/06/2011;

che in data 06.10.2009 perveniva richiesta di risarcimento da parte della Sig.ra M.T., per i danni che l'istante ha asserito di aver subito a seguito di trattamenti sanitari erogati presso il P.O. Annunziata;

che la richiesta di risarcimento danni è stata ritualmente trasmessa, per mezzo di General Broker Service S.p.A., alla Compagnia di Assicurazioni con nota prot. n° 16681 del 13.10.2009;

che con atto di Citazione acquisito al protocollo aziendale n° 10933 del 06.07.2010 la Sig.ra M.T. ha convenuto l'Azienda Ospedaliera di Cosenza dinnanzi ai giudici del Tribunale di Cosenza per ottenere il risarcimento dei danni in precedenza lamentati;

che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n°185 del 10/08/2011 l'impresa FARO Assicurazioni S.p.A. è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa;

che con nota prot. n° 19447 del 12.11.2010 G.B.S., Broker Assicurativo della suddetta Polizza ha consigliato di provvedere in proprio alla costituzione in giudizio;

che il procedimento di primo grado si è concluso e il Procuratore costituitosi in nome e per conto dell'Azienda, avv. Pierpaolo Emanuele ha trasmesso la Sentenza n° 595/2018 del Tribunale di Cosenza con la quale il Giudice, dott.ssa Rosangela Viteritti, ha disposto il pagamento in favore dell'istante della somma di €. 151.923,20 oltre rivalutazione e interessi, devalutato alla data del sinistro, a titolo di risarcimento danni ed € 4.200,00 oltre interessi e rivalutazione a titolo di danno emergente ponendo, inoltre, a carico dell'Azienda le spese di CTU e di lite, da corrisondersi in favore dell'Erario;

che il pagamento di quanto riconosciuto alla parte attrice è posto in solido, in capo all'Azienda Ospedaliera, al dr. Alessandro Pietramala e alla Faro Assicurazioni;

che il difensore di controparte ha notificato la sentenza in data 23.03.2018;

che, in considerazione delle valutazioni effettuate dal COVASI, di cui al verbale n° 11 del 26.04.2018, non sono stati ravvisati elementi per suffragare la proposizione dell'appello avverso la sentenza del Giudice di prime cure;

che, con nota n° 10103 del 12.06.2018, questa Azienda ha chiesto al dr. Alessandro Petramala, domiciliato presso lo studio dell'avvocato Angelo Pugliese, di conoscere le sue determinazioni in merito alla sentenza di che trattasi;

che l'avvocato Pugliese, in nome e per conto del suo assistito, ha diffidato l'Azienda, con pec del 13.06.2018, "a voler tenere totalmente indenne il predetto dr Petramala da tutte le conseguenze risarcitorie alle quali è stato condannato.....";

che, al fine di evitare un aggravio di spese, con una probabile azione esecutiva, è opportuno procedere alla liquidazione, in favore della Sig.ra M.T., in esito al procedimento n° 3038/10 RGAC, della somma complessiva di € 174.419,07, così ripartiti: € 169.203,41 per danno biologico, devalutato alla data del sinistro e rivalutato all'attualità ed € 5.2015,66 per danno emergente comprensivo di interessi e rivalutazione, come da dispositivo di sentenza;

che alla spesa complessiva di **€ 174.419,07** scaturente dalla presente determinazione, si farà fronte con le somme accantonate sul Bilancio 2018 conto n°20521010 "Accantonamenti per cause civili e oneri processuali";

che la somma pagata sarà opportunamente rendicontata alla Gestione Liquidatoria di FARO Assicurazioni S.p.A. per l'inserimento nello stato passivo della procedura;

che l'Azienda contestualmente dovrà esercitare l'azione di regresso nei confronti del dr. Alessandro Petramala, condannato in solido;

che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente in materia;

che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. n. 11/2004

IL DIRETTORE GENERALE

su conforme proposta del Direttore della UOC Affari Generali formulato alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto, resa dal Dirigente, che ha designato quale responsabile le procedimento la dott.ssa Luigia Sirianni, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/1990;

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, limitatamente alle rispettive competenze;

DELIBERA

di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;

di corrispondere alla Sig.ra M.T., in esecuzione della Sentenza n° 595/18 resa dal Tribunale di Cosenza in esito al giudizio n° 3038/2010 RGAC, la complessiva somma di **€ 174.419,07**;

di attestare la necessaria copertura, per competenza, dell'onere derivante dal presente provvedimento all'interno delle relative voci di costo del Bilancio economico preventivo aziendale;

di precisare che la spesa complessiva, pari ad **€ 174.419,07**, verrà imputata al seguente conto di costo n° 20521010 del Bilancio 2018;

di notificare all' U.O.C. Gestione Risorse Economiche il presente atto, successivamente all'adozione, al fine di procedere al pagamento di quanto dovuto, a fronte della specifica documentazione;

di notificare copia del presente provvedimento al dr. Alessandro Petramala, domiciliato presso lo studio dell'avvocato Angelo Pugliese, ai fini della comunicazione dell'avvio dell'azione di regresso;

di trasmettere copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti sezione regionale di controllo;

di stabilire che tale somma sarà opportunamente rendicontata alla Gestione Liquidatoria di FARO Assicurazioni S.p.A. per l'inserimento nello stato passivo della procedura;

di precisare che ai sensi dell'art. 61 della L.R. n. 21/1981, le spese relative alla modalità di estinzione dei mandati di pagamento a mezzo conto corrente bancario sono poste a carico del creditore;

di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

di precisare, infine, che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. n. 11/2004.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Sergio Diego

Il Direttore Sanitario
Dott. Mario Veltri

Il Direttore Generale
Dott. Achille Gentile

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione

- è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda in data _____, e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____;
- è costituita da n. _____ fogli intercalari e n. _____ fogli allegati

Cosenza, li

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.
(Dott. Vincenzo Scoti)

SI ATTESTA

- Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
- Che la presente deliberazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota protocollo n. _____ del _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.
(Dott. Vincenzo Scoti)

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione

- è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della Legge Regionale 19/03/2004 n. 11
- è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____
- è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____

Cosenza, li

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.
(Dott. Vincenzo Scoti)